## RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 2631/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica il regolamento n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 356 del 31 dicembre 1997 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 19 marzo 1998, 2ª serie speciale)

A pagina 6, allegato I, numero d'ordine 09.2811, settima colonna, anziché: «1.1-31.12»,

leggi: «1.1-31.12.1998»;

a pagina 8, allegato I, numero d'ordine 09.2944, seconda colonna,

anziché: «9013 80 30», leggi: «ex 9013 80 30».

Rettifica della direttiva 98/2/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 15 del 21 gennaio 1998 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 27 aprile 1998, 2º serie speciale)

Nell'allegato a pagina 92, colonna di destra:

- La lettera c) del punto 16.2 deve leggersi come segue:
  - c) oppure
    - che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus),

che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva,

che i frutti sono stati imballatti in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure

- che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis.
- La lettera c) del punto 16.3 deve leggersi come segue:
  - «c) che nessun sintomo della presenza di Cercospora angolensis Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,
  - che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
- Alla fine della lettera c) del punto 16.3 bis è aggiunto il termine «oppure».